

Bruxelles, 17 ottobre 2019
(OR. en)

13216/19

JAI 1074
FRONT 278
VISA 218
SIRIS 149
COMIX 477
DELA CT 194

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7314 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.10.2019 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7314 final.

All.: C(2019) 7314 final

Bruxelles, 15.10.2019
C(2019) 7314 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.10.2019

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite dall'articolo 17 del regolamento.

In particolare, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II, anche nel quadro della revisione intermedia.

La natura dinamica dei flussi migratori richiede un approccio comune flessibile che risponda in modo adeguato agli sviluppi politici e alle esigenze di finanziamento dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare di quelli che si trovano costantemente a far fronte a una pressione migratoria elevata e sproporzionata alle loro frontiere esterne.

In tale contesto, il Fondo sicurezza interna, e in particolare lo strumento per le frontiere esterne e i visti, dovrebbe poter fornire un adeguato sostegno finanziario per le misure di controllo delle frontiere, compresa l'attuazione di strategie dell'UE quali il sistema basato sui punti di crisi, come indicato nell'agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015² e approvata dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015³.

Nel contesto della revisione intermedia dei programmi nazionali realizzata in base a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 e tenendo conto delle priorità strategiche dell'UE di cui sopra, sono state individuate ulteriori esigenze di finanziamento per quanto riguarda le attività di controllo di frontiera, in particolare negli Stati membri che devono far fronte a una pressione migratoria elevata e sproporzionata alle frontiere esterne.

La necessità di sostenere tali sforzi è stata ribadita dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018, in cui si sollecita una maggiore cooperazione con i paesi terzi per rafforzare le loro capacità di gestione delle frontiere.

Occorre provvedere a tali esigenze di finanziamento nel modo più adeguato possibile e utilizzando lo strumento di finanziamento più appropriato.

A questo proposito, in considerazione della specificità di tali esigenze di finanziamento, integrare i programmi nazionali degli Stati membri tramite la chiave di ripartizione utilizzata per la distribuzione dell'importo di base a ciascuno Stato non è lo strumento adeguato, in quanto non permetterebbe di provvedere specificamente alle esigenze riscontrate negli Stati membri che devono far fronte a pressioni migratorie elevate e sproporzionate e garantire il controllo di frontiera alle frontiere esterne dell'UE.

Neanche il ricorso all'assistenza emergenziale è una soluzione adeguata, dal momento che, in linea di principio, per utilizzare tale strumento occorre che vi siano circostanze molto specifiche, segnatamente una situazione di emergenza quale definita all'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 515/2014. Inoltre, nell'ambito dell'assistenza emergenziale i

¹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

² COM(2015) 240 final.

³ EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

finanziamenti sono erogati con un'impostazione per singoli progetti e per una durata breve (di norma, al massimo per 12 mesi), mentre i finanziamenti erogati attraverso il programma nazionale hanno una prospettiva pluriennale.

Alla luce di quanto precede, la concessione di finanziamenti supplementari di questo tipo tramite azioni specifiche nell'ambito dei programmi nazionali (gestione concorrente) è il canale più adeguato, in quanto consente un adeguamento più flessibile alle dinamiche e alle specificità di una situazione particolare offrendo un approccio su misura a sostegno di un'attività specifica negli Stati membri interessati nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, componente Frontiere e visti.

L'attuale allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 prevede due azioni specifiche. La prima è un'azione comune che riguarda meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri, mentre la seconda concerne l'acquisto di mezzi di trasporto e di attrezzatura operativa da mettere a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in caso di operazioni congiunte.

Dal momento che le azioni specifiche esistenti non consentono di sostenere le tipologie di attività individuate nel contesto della revisione intermedia, occorre inserire una nuova azione specifica nel pertinente allegato del regolamento (UE) n. 515/2014. Tale azione specifica contribuirebbe al rafforzamento delle attività di controllo delle frontiere (comprese le verifiche alle frontiere, la prima accoglienza e la sorveglianza delle frontiere) nonché all'attuazione del sistema basato sui punti di crisi e, in tal modo, sosterrrebbe la gestione integrata delle frontiere, garantendo l'efficacia del controllo e della protezione delle frontiere esterne dell'Unione.

Inoltre, la modifica dell'elenco delle azioni specifiche volte a rispondere a tali esigenze particolari degli Stati membri, come previsto nella base giuridica dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, offre anche un'opportunità per incrementare il valore aggiunto dell'UE nell'ambito della gestione dei flussi migratori.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente alle norme per legiferare meglio e ai sensi del considerando 40 del regolamento (UE) n. 515/2014, in sede di preparazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Tale consultazione ha avuto luogo, con procedura scritta, tra il 7 e il 24 giugno 2019.

Nell'elaborazione del presente regolamento delegato della Commissione è stato tenuto debito conto delle osservazioni ricevute dagli esperti degli Stati membri.

Secondo le norme per legiferare meglio, dopo la consultazione interservizi è stato avviato un meccanismo di feedback che è terminato il 26 agosto 2019. Non è pervenuta alcuna osservazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per rivedere l'allegato II del regolamento contenente l'elenco delle azioni specifiche.

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce l'esercizio della delega e, in particolare, le condizioni alle quali viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.10.2019

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE⁴, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ sono state individuate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere.
- (2) La revisione intermedia ha individuato l'esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario alle attività di controllo di frontiera, in particolare nei punti di crisi quali definiti all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1624⁶, come pure in altre zone di frontiera che si trovano a far fronte a un'analoga pressione migratoria elevata e sproporzionata, reale o potenziale.
- (3) L'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 comprende due azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi.
- (4) Il finanziamento di azioni volte a rafforzare le capacità di controllo delle frontiere e ad attuare il sistema basato sui punti di crisi o un sistema analogo non può essere adeguatamente erogato sulla base dell'attuale elenco di azioni specifiche. Pertanto, la revisione di tale elenco è il modo migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti.

⁴ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁵ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (5) La nuova azione specifica che viene aggiunta all'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 contribuirà a garantire un livello di controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Essa è conforme all'obiettivo specifico di tale regolamento, indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di sostenere la gestione integrata delle frontiere agevolando l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitano.
- (6) L'aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull'Unione nel suo complesso.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,
- HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 è aggiunto il seguente punto 3:

- "3. Attività di controllo delle frontiere, quali verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone che si trovano a far fronte a una pressione migratoria elevata o sproporzionata reale e/o potenziale, comprese le attività relative all'istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, come definite all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 2016/1624⁷, nonché, ove necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15.10.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁷ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).